

Edizione di giovedì 5 febbraio 2015

DICHIARAZIONI

[La certificazione unica](#)

di Giovanni Valcarenghi

ACCERTAMENTO

[Gli aspetti sanzionatori del visto di conformità](#)

di Leonardo Pietrobon

PENALE TRIBUTARIO

[La confisca degli utili della società per la responsabilità "231"](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Cash accounting: comportamento concludente per permanere nel regime](#)

di Luca Caramaschi

ENTI NON COMMERCIALI

[Le associazioni di promozione sociale: aspetti civilistici](#)

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[Action, Share: come tradurre partecipazione azionaria in inglese?](#)

di Stefano Maffei

DICHIARAZIONI

La certificazione unica

di **Giovanni Valcarenghi**

Abbiamo già individuato, [in passate edizioni](#), il problema del nuovo adempimento della Certificazione Unica che dovrà essere assolto entro il prossimo 9 marzo, mediante invio telematico dei flussi all'Agenzia delle entrate, dopo avere consegnato la copia cartacea del modello al sostituto, entro il 28 febbraio.

Le ritenute interessate sono quelle che gravano sui redditi di **lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi**, già rilasciate entro il 28 febbraio; **non assume alcuna rilevanza il fatto che le somme corrisposte non riguardino la dichiarazione precompilata** (redditi lavoro autonomo, provvigioni, minimi, ecc.).

Il flusso da inviare si compone di tre parti (di cui una obbligatoria e le altre due eventuali):

- **Frontespizio** (tipo di comunicazione, dati del sostituto, dati del firmatario, firma e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT**: informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate;
- **Certificazione Unica** vera e propria: dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Ai fini organizzativi, per ricordare l'operatività degli studi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, è data facoltà ai sostituti di suddividere il flusso telematico inviando separatamente, ad esempio:

- frontespizio, quadro CT e certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati;
- frontespizio e certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le istruzioni per la compilazione della CU si soffermano anche sulla casistica delle operazioni straordinarie e delle successioni, affermando come sia necessario distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione del flusso, l'estinzione o meno del sostituto d'imposta, similmente a quanto previsto nelle istruzioni per il Modello 770 Semplificato.

Qui si prevede che:

- nel caso di **estinzione del sostituto** di imposta:

- **senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto** (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa): la **certificazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto**. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione". Analoghe modalità di compilazione delle comunicazioni e dei relativi prospetti della dichiarazione devono essere osservate per i compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore. Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, formanti oggetto di comunicazione, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell'apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore;
(fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società
 - **personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche):** le certificazioni, . Nel caso in cui succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (es. scissione totale), alla trasmissione delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso e delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell'estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie. Tali prospetti e Comunicazioni dovranno essere integralmente inviati al fine di evitare duplicazione di dati. Per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d'imposta dichiarante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" nonché quello dell'estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta". Viceversa per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".
- nel caso di **operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto:** qualora si verifichi un **passaggio di personale dipendente** ad un diverso sostituto, il "cedente" non è tenuto al rilascio della certificazione unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate. Il sostituto d'imposta **subentrante**, tenuto al rilascio della certificazione unica, deve inviare entro il 9 marzo

(il 7 marzo è sabato e l'8 marzo è domenica), la **certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando**, nei punti da 301 a 322, le somme e **i valori corrisposti dal precedente sostituto**. Nulla si dice in merito alle certificazioni di lavoro autonomo e simili, dando ad intendere che ciascun soggetto debba provvedere in proprio, mancando il meccanismo del conguaglio.

ACCERTAMENTO

Gli aspetti sanzionatori del visto di conformità

di **Leonardo Pietrobon**

Come accennato nel precedente intervento (L.Pietrobon, "[Check list per l'asseverazione dei crediti tributari diversi dall'Iva](#)" del 22.01.2015), secondo quanto stabilito dall'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997, sono **soggetti abilitati al visto di conformità** sulle dichiarazioni concernenti le imposte dirette:

- gli iscritti **nell'Albo dei Dottori Commercialisti** e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per le dichiarazioni da loro predisposte e le scritture contabili da loro tenute;
- i **soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio** per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per le dichiarazioni da loro predisposte e le scritture contabili da loro tenute;
- i **responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese**.

Sotto l'aspetto degli adempimenti, ai fini del rilascio del visto di conformità, è necessario che tali soggetti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese):

- stipulino **una polizza assicurativa** della responsabilità civile, il cui **massimale** non sia inferiore ad **€ 3.000.000**;
- **effettuino un'apposita comunicazione alla Direzione regionale delle entrate (DRE)** territorialmente competente, la quale verifica il possesso dei requisiti da parte del professionista e, in caso positivo, ne effettua l'iscrizione in un apposito elenco.

In materia di comunicazione alla DRE competente, la **Circolare n. 22 della DRE Piemonte** precisa che in **prossimità della scadenza** di ciascuna polizza, qualora il professionista **non produca il rinnovo** della polizza assicurativa ovvero gli attestati delle quietanze, la DRE inoltrerà un **primo invito** in tal senso a mezzo mail, fax o lettera. Ove il professionista **non ottemperi, gli sarà inviata una ulteriore formale richiesta** di sanare l'irregolarità entro 30 giorni, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine, sarà cancellato d'ufficio dall'elenco per rinuncia all'iscrizione.

Risultano, invece, **esclusi dall'abilitazione** al rilascio del visto di conformità i **professionisti diversi da quelli indicati dal citato art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997**, anche se abilitati all'invio telematico dei modelli dichiarativi, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. n. 322/1998.

Nonostante in più occasioni l'Agenzia delle entrate abbia affermato che i controlli propedeutici al rilascio del visto di conformità **non implicano valutazioni di merito**, riguardo agli oneri sostenuti o alle situazioni soggettive che attribuiscono detrazioni d'imposta, e **il riscontro dei redditi indicati** dal contribuente (es. certificati catastali e contratti di locazione), tranne che per quelli risultanti dalle certificazioni delle ritenute scomputate in sede di dichiarazione, **esiste comunque un regime sanzionatorio**.

Dal punto di vista sanzionatorio, infatti, il riferimento normativo in caso di "infedele" apposizione del visto di conformità è costituito **dall'art. 39, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 241/1997**, secondo cui ai soggetti abilitati che rilasciano il visto di conformità infedele si applica la **sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.582**.

Lo stesso art. 39 stabilisce inoltre che, in caso di:

- **violazioni ripetute**, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, a carico del professionista o del responsabile del CAF, **la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto** di conformità, per un periodo da uno a tre anni (si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione amministrativa);
- **ripetute violazioni** commesse **successivamente al periodo di sospensione**, è disposta **l'inibizione** dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Nell'ipotesi in cui, inoltre, sussistano **ripetute violazioni**, ovvero violazioni **particolarmente gravi**, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, è effettuata **un'apposita segnalazione** agli **organi competenti** per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

E' in ogni caso doveroso ricordare che in base al **principio di colpevolezza**, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 472/1997, le sanzioni a carico dei professionisti **si applicheranno solo nei casi in cui**, in sede di controllo, **emerge una discordanza che avrebbe dovuto essere riscontrata**, effettuando opportunamente i controlli in sede di rilascio del visto di conformità.

PENALE TRIBUTARIO

La confisca degli utili della società per la responsabilità "231"

di **Luigi Ferrajoli**

Con la pronuncia n. 53430 depositata in data 22.12.2014, la sesta Sezione della Suprema Corte ha affermato che il **profitto del reato presupposto confiscabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001** non va identificato con l'intero valore del rapporto contrattuale, ma deve essere limitato all'effettivo incremento del patrimonio dell'ente **conseguito illegittimamente**.

Nel caso di specie, veniva contestato a carico di una società il reato di **truffa ai danni dello Stato** per avere – il rappresentante legale della medesima -, tramite artifici e raggiri, posto in essere condotte di **turbativa d'asta** attraverso l'assegnazione di **incarichi di consulenza in assenza della procedura selettiva prevista per Legge**.

Il Gip di Milano aveva pertanto disposto il **sequestro preventivo** per un valore complessivo pari ad euro 560.000,00, poi confermato dal Tribunale delle Libertà della medesima città, a cui aveva fatto seguito il ricorso in Cassazione da parte della società in questione. Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha tuttavia annullato l'ordinanza di sequestro ex **art. 53** prevista dal citato **D. Lgs. n. 231/2001** accogliendo il ricorso proposto.

Come noto, il citato decreto prevede che, a carico delle società, possa essere ascritta la responsabilità penale per alcuni reati (c.d. **reati presupposto**) commessi da soggetti in posizione apicale (amministratori, dirigenti) ovvero sottoposti alla direzione o vigilanza di questi, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse.

In particolare, in forza dell'**art. 19**, il giudice, in sede di condanna, può disporre nei confronti dell'ente stesso la **confisca** non solo **del prezzo o del profitto del reato**, ma anche – qualora ciò non sia possibile – delle **somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente a tale prezzo o profitto** (c.d. confisca per equivalente). L'**art. 53** stabilisce, inoltre, che il giudice, nel corso del processo e prima di giungere alla sentenza di condanna, può disporre il **sequestro delle cose di cui è consentita la confisca** a norma dell'art. 19 (e, quindi, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato).

Nell'articolata motivazione in esame, la Suprema Corte ha analizzato la **natura** e i **parametri** per l'assoggettamento **a confisca** (e relativo sequestro) **del profitto**.

Nel ribadire il principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26654/08, secondo cui il **profitto** del reato si sostanzia nel “**complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti**”, la Corte ha tracciato un netto *discrimen* fra profitto conseguente da un “**reato contratto**” e profitto derivante da un “**reato in contratto**”.

Nel primo caso – “**in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto**” – quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, tant'è vero che il relativo profitto (conseguenza immediata e diretta della medesima), risulta assoggettabile a confisca; nel secondo caso – in cui “*il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto, ma **rileva solo sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale***” – è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, poiché il contratto è assolutamente lecito e valido *inter partes* (ed eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 Cod. Civ.), con la conseguenza che “**il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente**”.

In quest'ultima ipotesi, il profitto oggetto di confisca ex art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001 dovrà essere determinato tenendo in considerazione che “*da un lato, **potranno essere assoggettati ad ablazione tutti i vantaggi di natura economico patrimoniale che costituiscano diretta derivazione causale dell'illecito** (c.d. *concezione causale del profitto*)*”, così che la confisca avrà ad oggetto esclusivamente l'effettivo incremento del patrimonio dell'ente conseguito illegittimamente; “*dall'altro lato, **non potranno essere aggrediti i “vantaggi”***” *eventualmente conseguiti dall'ente in conseguenza di prestazioni lecite effettivamente svolte a favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico*”, quindi pari alla *utilitas* di cui si sia giovata la controparte.

La Cassazione ha quindi concluso ritenendo che il Tribunale milanese avesse errato considerando che fosse oggetto di confisca (e, dunque, di sequestro) **l'intero valore dei contratti** stipulati dall'ente in persona del proprio rappresentante, dovendo

da esso – in applicazione dei sopra delineati criteri di determinazione del profitto del reato in caso di “reato in contratto”-

defalcarsi il corrispettivo incamerato dell’ente a fronte delle prestazioni lecite eseguite in favore della controparte, pur nell’ambito di un affare che aveva trovato la sua genesi in un illecito.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

-

IVA

Cash accounting: comportamento concludente per permanere nel regime

di **Luca Caramaschi**

Il **regime** che prevede la liquidazione dell'Iva secondo la **contabilità di cassa**, il cosiddetto "**cash accounting**" richiamato dall'art.167-*bis* della Direttiva n. 2006/112/CE, è stato introdotto nel nostro Paese dall'**art.32-bis del D.L. n. 83/2012** con decorrenza 01.12.2012, in **sostituzione** del precedente regime di Iva per cassa previsto dall'art. 7 del D.L. n. 185/2008.

Tale disciplina è stata completata con il **Decreto di attuazione del MEF datato 11.10.2012** e dal **Provvedimento direttoriale n. 165764/2012 del 21.11.2012** con il quale vengono disciplinate le modalità di esercizio dell'**opzione** per applicare tale regime nonché le modalità di **revoca** del medesimo. E' poi successivamente intervenuta l'Agenzia delle entrate con la **C.M. n. 44/E del 26.11.2012** per fornire i primi chiarimenti applicativi.

Il **cash accounting** è riservato a tutti i soggetti titolari di partita Iva (sia imprese che professionisti) che nell'anno solare precedente hanno realizzato un **volume d'affari** non superiore a **2 milioni di euro**.

L'applicazione di tale **regime** ha la particolarità di produrre **effetti unicamente in capo al soggetto che opta** per il medesimo in quanto implica che:

- l'Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate diviene **esigibile** all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi ovvero, al più, **decorso un anno** dall'effettuazione dell'operazione in caso di mancato incasso (fa tuttavia **eccezione** al termine annuale il caso del cessionario o committente assoggettato a **procedure concorsuali** avviate anteriormente al decorso dell'anno, nel qual caso il cedente/prestatore che applica il regime in commento potrà anche attendere l'eventuale incasso oltre l'anno per rendersi debitore dell'imposta);
- il diritto alla **detrazione** dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati sorge al momento del **pagamento** dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dall'**effettuazione** dell'operazione in caso di mancato pagamento.

Nessun coinvolgimento quindi si verifica per i soggetti terzi che entrano in contatto con il soggetto che ha optato per il **cash accounting**, a meno che anch'essi abbiano optato per l'applicazione di tale regime.

Le caratteristiche principali del regime dell'Iva per cassa

L'adesione al **regime** vincola il soggetto passivo all'applicazione dell'**Iva per cassa** per almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei **2 milioni di euro** di volume d'affari, che comportano la cessazione immediata già in corso d'anno. Le fatture emesse devono recare l'annotazione che si tratta di operazione con "*Iva per cassa ai sensi dell'art.32-bis del D.L. n.83 del 22 giugno 2012*".

Non rientrano nel regime, a seguito di **esclusione** oggettiva prevista dall'art. 32-bis, le seguenti operazioni attive:

- le operazioni effettuate nei confronti di **privati** o soggetti **assimilati** in quanto non titolari di partita Iva;
- le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di **regimi speciali** di determinazione dell'Iva (editoria, agricoltura, margine, agenzie viaggi, agriturismi, ecc.);
- le operazioni che già beneficiano del meccanismo dell'**esigibilità differita** ai sensi del **comma 5 dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972**;
- le operazioni effettuate in regime di **reverse charge**;
- le cessioni **intracomunitarie** nonché le **esportazioni**, le operazioni assimilate alle esportazioni ed i **servizi internazionali**.

In proposito l'Agenzia delle entrate ha precisato che ai fini della verifica del limite del **volume d'affari** (2 milioni di euro) vanno **comunque** considerate sia le operazioni assoggettate che quelle escluse dal nuovo regime.

Sul **lato passivo**, le **operazioni escluse** dal meccanismo del cash accounting sono le seguenti:

- gli acquisti di beni e servizi per i quali trova applicazione il **reverse charge**;
- gli acquisti **intracomunitari** di beni, nonché le importazioni e le estrazioni di beni da **depositi Iva**.

L'Agenzia delle entrate, con la citata C.M. n. 44/E/2012, ha chiarito che l'adozione del sistema **Iva per cassa** comporta il **differimento** della detrazione dell'Iva relativamente a **tutti gli acquisti**, anche in presenza di operazioni attive che non possono fruire della **sospensione**. Non va pertanto attuato alcun **meccanismo** (simile al pro-rata) che preveda una detrazione sugli acquisti nella stessa percentuale in cui avviene l'esigibilità sulle vendite.

Il soggetto passivo Iva che si vede recapitare da un proprio fornitore una fattura con indicazione "*Iva per cassa ai sensi dell'art.32-bis del D.L. n.83 del 22 giugno 2012*", qualora non abbia anch'esso **optato** per tale **regime**, procederà alla ordinaria detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sulla fattura di acquisto ricevuta, trattandosi il regime dell'**Iva per cassa** di un regime soggettivo e non riferibile alla singola operazione effettuata.

Le condizioni per l'accesso al regime e la revoca al termine del triennio

L'opzione per il regime del **cash accounting** vincola il contribuente per almeno un **triennio** e resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca.

Con riferimento al primo "anno" di applicazione, l'Agenzia delle entrate ha **precisato** che chi ha esercitato l'**opzione** a partire dal 01.12.2012 deve considerare il 2012 come primo anno di applicazione del regime. Il medesimo criterio va applicato nell'anno di **inizio attività** nel quale si applica il regime. Pertanto, per coloro che hanno fin da subito applicato tale regime, alla data del 31.12.2014 risulta concluso il primo triennio (**vincolante**) di applicazione del nuovo meccanismo.

Per tali soggetti, quindi, si è presentata dal 01.01.2015 la necessità di **valutare** se continuare per un altro anno con l'adozione del predetto meccanismo del cash accounting (che le molteplici **complicazioni** che, sotto il profilo contabile ed amministrativo, lo stesso ha presentato) oppure decidere se **revocare** il medesimo tenendo conto che la revoca andrà, secondo le regole del "**comportamento concludente**", **comunicata a posteriori** nel **quadro VO** del modello di dichiarazione annuale **IVA2016** per l'anno 2015.

Proprio perché la **revoca** va comunicata successivamente, assume certamente rilevanza il **comportamento** adottato dal contribuente fin dal 01.01.2015, non tanto con riferimento alla presenza o meno della specifica **dicitura** da evidenziare in fattura, che l'Agenzia ritiene "superabile" da altri riscontri del comportamento del contribuente, ma in particolare all'atto della prima **liquidazione** periodica: in essa il contribuente dovrà decidere se applicare il criterio secondo la **contabilità di cassa** oppure tornare alle ordinarie **regole** che ancorano l'esigibilità/detrazione al momento di effettuazione delle operazioni (in tale ultimo caso dovrà far concorrere a tale liquidazione tutta l'Iva la cui esigibilità è stata precedentemente congelata in attesa degli incassi e dei pagamenti delle relative fatture).

Nel caso invece di nuova adesione al regime del **cash accounting** con decorrenza 01.01.2015, posto che il contribuente dovrà dare seguito a tale decisione assumendo i relativi **comportamenti concludenti** (dicitura in fattura, non dirimente, e liquidazione periodica secondo la contabilità di cassa), lo stesso dovrà poi successivamente **confermare** tale scelta nel **quadro VO** della dichiarazione **IVA2016** per l'anno 2015, restando **vincolato** all'applicazione di tale regime per il **triennio** 2015-2016-2017 (ferma l'ipotesi di immediata decadenza nel caso di superamento del limite di volume d'affari).

ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni di promozione sociale: aspetti civilistici

di **Guido Martinelli**

Inizia da oggi una rubrica settimanale, curata da Guido Martinelli, dedicata al mondo non profit, attraverso la quale cercheremo di approfondire con i nostri Lettori le molteplici problematiche connesse con la programmazione, la costituzione e la gestione degli enti operanti nel terzo settore, anche alla luce dell'annunciato riordino di tale ambito e della sua continua evoluzione.

In attesa di “capire” quali saranno gli scenari futuri dei contenitori del non profit, alla luce del disegno di legge delega sul riordino di tale settore, acquista interesse approfondire **le due fattispecie di maggiore rilevanza oggi esistenti: le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.**

Negli intendimenti del Legislatore, le **prime dovevano essere caratterizzate essenzialmente dall'attività solidaristica, le seconde da quella mutualistica.**

Proviamo ad esaminare i criteri costitutivi di questa seconda figura che vede, ad esempio, ricomprese al proprio interno, potenzialmente, tutte le associazioni culturali, sportive, ricreative che organizzano essenzialmente attività per i propri associati.

La possibilità per ogni singolo cittadino di costituire un sodalizio così denominato è riconosciuta ed attribuita dalla

Legge n.383 del 07.12.2000 recante la “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

La sua natura di legge quadro ha prodotto poi una serie di discipline applicative a livello regionale il cui esame esula dagli obiettivi di carattere generale del presente lavoro.

Le “associazioni di promozione sociale” sono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata Legge, tutte quelle entità plurisoggettive (associazioni riconosciute, non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni) che vengono costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro.

Non vi possono rientrare tutte quelle realtà “associative” quali i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali e tutte le associazioni che comunque hanno come finalità esclusiva la tutela e il perseguimento degli interessi

economici degli associati (art. 2, comma 2, L. n. 383/2000) o dispongono limitazioni in relazione all'ammissione degli associati. Non possono essere ammesse limitazioni di natura economica o di qualsiasi altra natura, che contrastino con il principio di "democraticità" della struttura associativa e con il carattere "aperto" del contratto associativo.

Le "associazioni di promozione sociale" sono caratterizzate come tali dalla natura delle attività esercitabili.

Per questo motivo, risulterebbe ovvio ritenere che le nuove associazioni di promozione sociale siano tali quando, in primo luogo, svolgono attività di utilità sociale, cioè attività di natura assistenziale e socio-sanitaria, oppure di beneficenza, d'istruzione, di formazione, sport dilettantistico, promozione e valorizzazione di beni d'interesse storico-artistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ecc.

Sul piano normativo si deve ulteriormente menzionare la Circolare del Ministero delle Finanze, a commento delle disposizioni di modifica della normativa fiscale degli enti non commerciali, introdotte dal D. Lgs. n. 460/1997, la quale afferma che "

le associazioni di promozione sociale sono quelle che promuovono la solidarietà e il volontariato attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita; fra le associazioni di questo tipo possono rientrare gli organismi quali l'Arci o le Acli".

Circa i requisiti dello statuto, gli enti di promozione sociale devono redigere il medesimo secondo un preciso contenuto volto ad indicare:

la denominazione; l'oggetto sociale; l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi non possano assolutamente essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta; l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente; le modalità di scioglimento dell'associazione; le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza di tutti gli aderenti; l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale; l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari oltre alle modalità di approvazione degli stessi; e infine l'obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione in attività statutarie previste.

Gli enti di promozione sociale esercitano la loro attività istituzionale attraverso le molteplici possibilità di reperimento di risorse economiche, individuate dalla disposizione dell'art. 4. Le **modalità di finanziamento** consistono nella possibilità di usufruire dei contributi da parte degli associati, di eredità, donazioni, contributi dello Stato, degli Enti Locali od organismi internazionali, entrate derivanti da attività commerciali marginali, proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche, ma non solo, attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, produttiva e agricola (queste ultime attività devono essere svolte in maniera ausiliaria rispetto alle attività principali di natura statutaria); inoltre altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'art. 5 ribadisce che le associazioni in parola, pur se prive di personalità giuridica, **possono ricevere donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari**, con l'obbligo

tuttavia di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. Questa norma deve però considerarsi superata per effetto delle novità introdotte dalla Legge n. 192 del 22.06.2000, che ha soppresso la necessità del riconoscimento per l'accettazione di donazioni ed eredità da parte delle associazioni.

Ulteriormente, l'art. 4, comma 2, impone

l'obbligo di conservare per almeno tre anni la documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, delle donazioni e delle eredità, dei contributi pubblici e privati e delle entrate derivanti dalle prestazioni di servizi convenzionati ed delle erogazioni liberali.

Per approfondire le problematiche degli enti non commerciali ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

BUSINESS ENGLISH

Action, Share: come tradurre partecipazione azionaria in inglese?

di **Stefano Maffei**

Ritorno su un tema già trattato ma assai importante: la traduzione corretta per il termine **azione**, ossia la **partecipazione azionaria** in una **azienda quotata** (*enlisted company* ovvero *public company*) o non quotata (*privately-owned company*).

Lo faccio perché di recente mi sono imbattuto nello scritto di un professionista che utilizzava a sproposito il falso amico **action**, che ovviamente non ha nulla a che vedere con il **diritto societario**.
To take legal action against somebody è la traduzione più corretta per **avviare un'azione legale contro qualcuno**. Più semplicemente si può anche utilizzare anche il verbo *to sue* (fare causa), a cui corrisponde il sostantivo *lawsuit*. A seguito di una **collisione stradale**, *the injured biker* (il motociclista infortunato) *filed a lawsuit against the driver of the car*.

La traduzione corretta di **azione**
– ormai dovrete saperlo – è **share** e quindi è legittimo aspettarsi che *those who own shares receive part of the company's profits at the end of the year*. Nel **descrivere i trend di Borsa**, consiglio di utilizzare espressioni come *today, there was a 20% fall in share price / a 10% increase in share price*.

Da
share derivano chiaramente i termini
share index (
listino) e
shareholder (
azionista). Nel caso di un
fallimento (
bankruptcy oppure insolvency proceeding),
shareholders may lose a significant portino of their investment
.

Vi segnalo infine che
to share è anche un verbo, che significa letteralmente
condividere. E' quindi corretto scrivere, se sei generoso,
I will share part of my profits with a colleague of mine, oppure
file sharing is a violatation of copyrights law (e lo sanno bene quelli che, su internet, si
scambiano film e file musicali 'piratati').

Per iscrivervi al
**nuovo corso estivo di inglese legale e commerciale al Worcester College dell'Università di
Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito
www.eflit.it